

COMUNE DI LUCIGNANO

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza del Tribunale, 22 – 52046 LUCIGNANO (Ar) – tel. 0575 838006

Rif.pratica suap prot. n. 320/2020

Imposta di bollo assolta
Codice identificativo
01160281721141

ATTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 03/dg/2021

del 25 giugno 2021

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PER RILASCIO DI: -PERMESSO DI RICERCA PER ACQUE MINERALI NATURALI E DI SORGENTE denominato "GRETA"-

Spett.le
Fonte Santafiora s.p.a.
c/o rappresentante legale
Sig. Mario Cacciuni
pec: pec@pec.santafiora.it

(Spedita tramite p.e.c all'indirizzo del rappresentante legale)

e p.c.
Letizia Morandi
pec: indagosrl@pec.it
(Spedita tramite p.e.c all'indirizzo del presentatore)

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P. DI LUCIGNANO

Vista l'istanza presentata a questo Ente in data 6 ottobre 2020 e registrata al prot. 9221 del 7 ottobre 2020 con cui la ditta Fonte Santafiora s.p.a., con sede in Roma, via Angelo Bertolotto n.29, codice fiscale 01609340516 tramite il proprio procuratore speciale sig.ra Letizia Morandi, chiede il rilascio di Permesso per ricerca acque minerali e di sorgente denominato "Greta" situato nel territorio del comune di Lucignano e, molto marginalmente, in quello di Monte San Savino, ai sensi dell'art. 8 della Legge R.T. 27 luglio 2004 n. 38 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009 n.11/R;

Preso atto che:

- la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii.;
- la sopracitata istanza è stata corredata dagli elaborati tecnici previsti dall'allegato A dell'art. 10 comma 1 del D.P.G.R. 11/R/2009 e dai documenti atti a dimostrare il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti morali ed economici previsti dall'allegato B (art. 10 comma 2) del D.P.G.R. 11/R/2009;
- l'istanza di permesso di ricerca è stata affissa all'albo pretorio comunale per 20 giorni al n. 1320 in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale D.P.G.R. 11/R/2009 ed è stata

pubblicata sul sito regionale nello spazio apposito (<https://www.regione.toscana.it/-/pubblicazione-delle-istanze-di-permesso-di-ricerca>) in data 29/10/2020;

Considerato, inoltre che, dai rilievi effettuati sulla cartografia presentata, risultino ricadere all'interno dell'area del permesso di ricerca richiesto anche piccole porzioni di territorio situate nel Comune di Monte San Savino, questa Amministrazione, con propria nota, ha informato del procedimento in oggetto anche tale Ente per quanto territorialmente competente;

Considerato, infine, che con nota del 26 ottobre 2020, protocolli dal n.9764 al n.9772, sono stati richiesti i pareri obbligatori agli Enti indicati nell'art. 9 della L.R.T. 38/2004, trasmettendo tutta la documentazione presentata da Fonte Santafiora spa ai fini del rilascio del permesso di ricerca richiesto;

Preso atto che, degli Enti di cui sopra, la Regione Toscana con nota pervenuta in data 1/12/2020 prot. 10984, ha esplicitato il proprio nulla-osta con prescrizioni fatte proprie da questa Amministrazione e riportate sulle condizioni di rilascio del presente atto; degli altri Enti si rileva che l'Autorità Idrica Toscana, con nota pervenuta in data 16 marzo 2021 prot. 2814 ci ha comunicato di aver richiesto alla società Nuove Acque Spa quale gestore di esprimersi in merito al rilascio di nulla-osta, cosa puntualmente avvenuta e comunicataci con atto del 19 marzo 2021;

Richiamata la propria determinazione n. 226 del 9 marzo 2021, avente come oggetto "Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativo al permesso di ricerca per acque minerali naturali denominato "Greta" in loc. Le Gorghe. Proponente: Fonte Santafiora spa. Provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)"

Preso atto, ulteriormente, della nota pervenuta in data 13 gennaio 2021 dai sig.ri S. F. e S. S. in quanto proprietari di terreni e fabbricati ricadenti nell'area di ricerca in oggetto, in cui si palesa la preoccupazione per possibili danneggiamenti alle loro proprietà conseguenti alle opere di escavazione e quanto altro connesso;

Ritenuto, comunque, di poter procedere con l'emissione del presente provvedimento in quanto le proprietà dei sig.ri S. e S. sopra citati non sono interessate allo svolgimento di lavori previsti dal crono programma delle opere da realizzare così come presentato dalla ditta richiedente ed allegato al presente atto, e in ogni caso, stante l'art.8 quinquies della legge regionale 38/2004 che prevede, in caso di nuove opere, ulteriore avviso ai proprietari di volta in volta interessati dalle attività di ricerca (indagini geofisiche, piste di accesso, piazzole cantiere, perforazione pozzi ecc.) e anche l'art.13 della stessa legge, in particolare il comma 2, che consente al proprietario dei terreni di richiedere al titolare del permesso eventuale polizza fideiussoria;

Preso atto che, in data 3 giugno 2021, è stata presentata polizza fideiussoria;

Vista la legge regionale toscana 27 luglio 2004, n. 38;

Visto il Regolamento regionale DPGR 11/R/2009;

Assume il presente

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

del procedimento di cui in premessa, rilasciando il presente **Permesso di Ricerca per acque minerali naturali e di sorgente denominato "GRETA"**, avente un'estensione complessiva di 130 ettari e per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla ditta richiedente Fonte Santafiora s.p.a., con sede in Roma, via Angelo Bertolotto n.29, codice fiscale 01609340516, nel rispetto dei contenuti della documentazione tecnica depositata dal proponente e composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegato alla istanza di avvio del procedimento e successive integrazioni richieste e presentate;

- di ritenere che l'area oggetto del permesso di ricerca "Greta" è quella individuata nelle cartografie allegate al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento regionale D.P.G.R. 11/R/2009, nonché al piano parcellare risultante (allegato 01);

- di prescrivere alla società richiedente Fonte Santaflora spa, a pena di decadenza di questo permesso, ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 38/2004 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione, nonché da tutte le disposizioni di legge in materia, nei modi e nei tempi da esse indicati, nessuno escluso, oltre ad eventuali altre prescrizioni che venissero impartite dagli uffici comunali o regionali competenti per successivi motivi di emissione;

- di stabilire, sulla base di quanto indicato al punto precedente, che la somma da corrispondere per il primo anno a titolo di canone per il permesso di ricerca, risulta pari ad €. 4.343,30 (€. 33,41 x 130 ha), da versare entro il termine di 30 giorni dalla data del presente atto e provvedendo ad inviare a questa Amministrazione copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento;

- di prendere atto che l'importo del canone, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della R.T. 38/2004, è aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale toscana, pertanto, per gli anni successivi, dovrà essere corrisposto il canone annuale calcolato sulla base dell'importo aggiornato, entro il 15 giugno di ciascuno degli anni successivi e l'attestazione del relativo versamento dovrà essere presentata al Comune.

- Si ricorda, inoltre, che il titolare del permesso di ricerca ai sensi dell'art.8 quinquies L.R. 38/2004:

- è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati;
- provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti;
- egli è tenuto, altresì, a comunicare immediatamente e per iscritto l'avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere, ed a provvedere agli adempimenti ulteriori di cui all'art.49 del regolamento regionale;
- in ogni caso di cessazione dell'attività di ricerca, è tenuto a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.
- al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non più in uso, devono essere svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.

Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non preventivamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative. L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni potranno essere oggetto di verifica e controllo da parte dei competenti Enti, con le modalità previste dagli enti stessi, e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.

Il presente provvedimento

- Sarà disponibile presso l'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Lucignano dove sarà possibile prenderne visione agli aventi diritto congiuntamente a tutta la documentazione presentata;
- Sarà notificato in via telematica al proponente Fonte Santaflora Spa ed al suo delegato richiedente Indago Srl;
- Sarà trasmesso in via telematica alle Amministrazioni ed ai Soggetti interessati dagli endoprocedimenti attivati per opportuna conoscenza ed ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo per le proprie competenze;
- Sarà soggetto a pubblicità all'Albo Pretorio del Comune di Lucignano e sul sito web dello stesso ente (comune.lucignano.ar.it) in quanto conclusivo di procedimento amministrativo del Comune di Lucignano e che in ragione del particolare rilievo del suo contenuto debba essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini.

Si allega al presente provvedimento conclusivo:

- Planimetria catastale e piano parcellare (allegato 01)

Il Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P.
geom. Dorianò Graziani
(documento firmato digitalmente)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente provvedimento, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)” - Pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Regolamento presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso questo Sportello Unico, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni, generali e speciali, eventualmente contenute nei citati atti allegati quale parte integrante del presente atto nonché ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative.

Gli enti titolari degli endoprocedimenti attivati, restano responsabili nel merito dell'endoprocedimento e del contenuto degli atti rilasciati di cui al presente provvedimento conclusivo.

E' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Si dà atto che il rilascio del presente atto avviene tramite posta elettronica certificata presso il domicilio informatico indicato dal richiedente tramite procura speciale: indagosrl@pec.it